



DELIBERA N. 62

SEDUTA N. 12

DATA 04/02/2026

pag.
1

LEGISLATURA N. XII

Oggetto: **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE E GLI ENTI LOCALI PER L'UTILIZZO, DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DELLE SEDI E DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI STESSI.**
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 309/58 DEL 20.09.2016

Il 4 febbraio 2026 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE E GLI ENTI LOCALI PER L'UTILIZZO, DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DELLE SEDI E DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI STESSI. MODIFICA DELIBERAZIONE N. 309/58 DEL 20.09.2016.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Segretario generale; nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di modificare la propria deliberazione n. 309/58 del 20.09.2016 (Approvazione dello schema di convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e i Comuni per la fruizione, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi e dei locali dei Comuni e delle Unioni montane) sostituendo le parole “Comuni e Unità montane” con “enti locali”;
2. di approvare lo schema di convenzione, di cui all'allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa;



DELIBERA N. 62

SEDUTA N. 12

DATA 04.02.26

pag.
3

3. di incaricare il Presidente del Consiglio di stipulare la convenzioni, apportando le modifiche non sostanziali che si rendono necessarie ai fini della stessa stipula.

Il Presidente del Consiglio regionale
Gianluca Pasqui

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali). Art 6
- Deliberazione n. 309/58 del 20.09.2016 (Approvazione dello schema di convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e i Comuni per la fruizione, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi e dei locali dei Comuni e delle Unioni montane)

Motivazione

Con deliberazione n. 309/58 del 20.09.2016 (Approvazione dello schema di convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e i Comuni per la fruizione, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi e dei locali dei Comuni e delle Unioni montane), l'Ufficio di presidenza ha approvato lo schema di convenzione per la fruizione, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi e dei locali dei Comuni e delle Unioni montane.

Alla luce delle esigenze emerse nel tempo, l'Ufficio di presidenza ha ritenuto opportuno estendere tale possibilità, prevedendo altresì l'utilizzo di sedi o locali messi a disposizione dalle Province o da altri enti locali, al fine di garantire una più ampia e flessibile fruizione di spazi idonei allo svolgimento delle attività istituzionali dei consiglieri regionali.

Per quanto sopra, nella seduta n. 12 del 04.02.2026, l'Ufficio di presidenza ha deciso di modificare la deliberazione n. 309/58 del 20.09.2016 (Approvazione dello schema di convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e i Comuni per la fruizione, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi e dei locali dei Comuni e delle Unioni montane), estendendo la possibilità di convenzionamento a tutti gli enti locali, comprese le Province.



DELIBERA N. 62

SEDUTA N. 12

DATA 04.02.26

pag.
4

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE E GLI ENTI LOCALI PER L'UTILIZZO, DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DELLE SEDI E DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI STESSI.

L'anno....., il giorno....., del mese di....., a.....

TRA

I'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa (di seguito indicato come Consiglio), rappresentato dal Presidente,

E

....., (specificare la denominazione dell'ente locale), rappresentato dal

PREMESSO CHE

- l'articolo 6, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), ha previsto che i Consiglieri regionali, per il miglior esercizio del mandato, possono utilizzare le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane, previa convenzione stipulata con i medesimi Comuni dall'Ufficio di presidenza del Consiglio;

- lo stesso Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 62/12 del 04.02.26, ha stabilito che sulla base di apposite convenzioni tra enti locali ed Ufficio di presidenza del Consiglio può essere previsto l'utilizzo da parte dei consiglieri anche di sedi di proprietà degli enti locali stessi, purché dalle stesse convenzioni non derivino oneri finanziari per la Regione;

- è nell'interesse del, quale soggetto rappresentativo del territorio e della comunità, creare occasioni, da un lato, per instaurare un rapporto con i rappresentanti istituzionali in seno al Consiglio, al fine di rappresentare problematiche che necessitano di essere affrontate al livello di governo regionale e favorire la partecipazione dell'autonomia locale al processo politico decisionale della Regione e, dall'altro, per facilitare l'incontro degli stessi rappresentanti regionali con gli stakeholders locali ossia con tutti i possibili soggetti, compresi i singoli cittadini, che hanno un interesse diretto o indiretto rispetto alle questioni oggetto di decisioni relative alla politica regionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Articolo 1
(Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina i criteri per la fruizione, da parte dei Consiglieri regionali in carica, della sede e dei locali siti presso di proprietà di.....
2. La fruizione è finalizzata:
 - a) alla collaborazione dell'Ente rappresentativo della comunità locale, per il miglior esercizio del mandato dei rappresentanti istituzionali in seno al Consiglio, chiamati ad esprimere e promuovere in modo unitario gli interessi delle locali comunità che insistono sul territorio;
 - b) a facilitare l'incontro e il confronto tra i Consiglieri regionali ed i portatori d'interessi, singoli cittadini o realtà organizzate, rispondente al bisogno di rinnovamento della tradizione civica e dei rapporti tra istituzioni e tra queste e cittadini e
 - c) a sostenere processi di partecipazione alle decisioni pubbliche.

Articolo 2
(Procedura per la richiesta)

1. I Consiglieri eletti nella circoscrizione elettorale nell'ambito della quale ha sede l'Ente presentano richiesta di fruizione delle sedi e dei locali siti presso
2. Il assegna la disponibilità della sede e dei locali al richiedente, dandone informazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio.
- 3.

Articolo 3
(Modalità e termini della fruizione)

1. Le modalità ed i termini per la fruizione della sede sono demandati ad un accordo tra il Consigliere ed

Articolo 4
(Vincoli di spesa)

1. L'assegnazione al Consigliere regionale dei locali siti presso di proprietà di....., è effettuata senza alcun aggravio di spesa a carico della Regione o dell'ente locale.
2. Gli arredi, le attrezzature e le utenze a disposizione del Consigliere regionale non possono eccedere quelle di cui sono normalmente dotati i locali oggetto di fruizione.

Per il Consiglio regionale

Per